

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 1 OBIETTIVI GENERALI

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito Amministrazione) intende sostenere l'accesso a politiche attive del lavoro mediante l'assegnazione, su richiesta dei cittadini, di un finanziamento pubblico (voucher) finalizzato ad agevolare:
 - la formazione prevista nell'elenco di cui all'allegato 1;
 - la formazione obbligatoria per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione elencate nell'allegato 2;
 - i percorsi formativi obbligatori di qualificazione finalizzati all'assolvimento del requisito professionale richiesto per l'esercizio in forma autonoma o di impresa delle professioni regolamentate elencate nell'allegato 2.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiornare gli Allegati 1 e 2 di cui al comma 1.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL VOUCHER

1. Il voucher supporta economicamente il cittadino:
 - a. alla frequenza, con esito positivo, dei percorsi formativi contenuti nell'elenco di cui all'allegato 1;
 - b. al conseguimento delle qualificazioni per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione.

Laddove il percorso sia articolato su più annualità, la richiesta del voucher si riferisce all'intero percorso che esita con il rilascio della qualificazione abilitante all'esercizio della professione o all'assolvimento del requisito professionale per lo svolgimento dell'attività in forma autonoma o di impresa.
2. Il voucher è concesso anche per i corsi svolti in territorio extra regionale a condizione che al momento dell'iscrizione al corso prescelto non siano presenti e fruibili sul territorio regionale edizioni corsuali con analoghe finalità.
3. Il voucher è concesso al beneficiario per un **valore pari all'80% del costo complessivo dell'iscrizione al percorso formativo scelto e dell'eventuale costo di frequenza determinato dall'organismo di formazione.**

Il contributo non può comunque superare l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo di eventuali oneri di legge a carico del beneficiario.
4. Ciascun richiedente può beneficiare di più voucher per percorsi formativi diversi, fino alla concorrenza massima di euro 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo di eventuali oneri di legge a carico del beneficiario. Ad ogni voucher deve corrispondere apposita domanda.
5. Il voucher è finanziato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di ammissione.
6. Il voucher è erogato direttamente al beneficiario. L'organismo di formazione non percepisce, pertanto, alcuna erogazione diretta da parte dell'Amministrazione.
7. L'importo del voucher è calcolato sulla quota di iscrizione dell'intero percorso formativo scelto e dell'eventuale costo di frequenza determinato dall'organismo di formazione, oppure sulla somma delle quote di iscrizione dei singoli moduli che compongono il percorso.

8. I percorsi formativi oggetto della presente azione devono essere avviati nel periodo intercorrente tra l'8 dicembre 2021 e il 30 giugno 2025. Si precisa che per i percorsi articolati su più moduli o su più annualità, la data di avvio è quella dell'inizio del primo modulo/anno.
9. I percorsi formativi devono terminare entro il 31 dicembre 2029, compresi gli esami per il conseguimento delle qualificazioni per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione. Entro il predetto termine deve avvenire, ove richiesta, l'iscrizione all'elenco/registo/albo regionale.
10. Il voucher concesso non è cedibile a terzi.

ART. 3 RISORSE DISPONIBILI

1. La presente azione è finanziata mediante fondi regionali per un importo complessivo pari a:
 - anno 2022 € 544.400,00 (cinquecentoquarantaquattromilaquattrocento/00);
 - anno 2023 € 172.400,00 (centosettantaduemilaquattrocento/00);
 - anno 2024 € 172.400,00 (centosettantaduemilaquattrocento/00).I voucher formativi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. L'Amministrazione, con proprio atto, può procedere al rifinanziamento della presente azione e/o alla proroga dei termini previsti dalle presenti Disposizioni applicative, previa verifica della disponibilità del bilancio regionale.

ART. 4 STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della legge regionale 19/2007, la Struttura regionale competente preposta alla gestione della presente azione è:
 - Regione Autonoma Valle d'Aosta
 - Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
 - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione
 - Struttura Politiche della formazione**
 - Piazza della Repubblica n. 1511100 Aosta (AO)
 - telefono +39 0165 274557/4552/4548
 - formazionefse@regione.vda.it
 - politiche_lavoro@pec.regione.vda.it

Il Responsabile del procedimento, in vacanza del Dirigente della Struttura Politiche della formazione, è il Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, dott.ssa Carla Stefania Riccardi.

ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il "Beneficiario" del voucher è il soggetto a cui è rivolto l'intervento.
2. Possono beneficiare del voucher coloro che al momento della presentazione della domanda di ammissione possiedono i seguenti requisiti:
 - a) residenza nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e possesso di regolare permesso di soggiorno se cittadini non appartenenti all'UE;
 - b) età compresa tra 18 e 67 anni.
3. I cittadini occupati con rapporto di lavoro subordinato possono accedere al voucher esclusivamente a titolo personale, non configurandosi, tale iniziativa, quale formazione aziendale. L'attività formativa deve pertanto essere svolta in orario extra-lavorativo.
4. I cittadini soci o titolari di attività di impresa e i liberi professionisti possono accedere al voucher per la frequenza di iniziative formative solo se non connesse e/o non complementari all'attività dell'impresa stessa o all'attività svolta in libera professione.

ART. 6
SOGGETTI EROGATORI DEL PERCORSO FORMATIVO

1. Le iniziative formative devono essere erogate da organismi di formazione o altri soggetti titolati, operanti sul territorio nazionale.
2. I percorsi formativi per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione devono essere riconosciuti da parte della Regione/Provincia Autonoma presso la quale ha sede l'ente erogatore o da parte di altro soggetto titolato al riconoscimento della formazione.
3. L'Amministrazione rimane terza ed estranea ai rapporti instaurati tra l'organismo di formazione e il beneficiario del voucher.

ART. 7
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di ammissione al voucher possono essere presentate **dalle ore 14.00 del giorno 3 agosto 2022 al giorno 15 ottobre 2024**.
2. Le domande di ammissione al voucher devono essere presentate utilizzando esclusivamente il sistema informativo SOL, raggiungibile sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta al link: <https://sol.regione.vda.it>.
3. Non sono accettate domande presentate con modalità diverse da quella indicata.
4. L'istanza è assoggettata all'imposta di bollo per un importo pari a euro 16,00 (sedici/00), da assolversi in modalità virtuale, ai sensi dell'autorizzazione della Direzione Regionale della Valle d'Aosta n. 8174/2012;
5. L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti allegati:
 - a) documentazione relativa al percorso formativo:
 - preventivo rilasciato dall'organismo di formazione, comprensivo di quota di iscrizione e di eventuali costi di frequenza;
 - ricevuta dell'iscrizione, rilasciata dall'organismo di formazione;
 - documento attestante l'avvenuto pagamento dell'intera quota di iscrizione o dell'eventuale acconto;
 - **solo per i percorsi formativi per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione (allegato 2 – Sezioni 1, 2 e 3):** dichiarazione attestante il riconoscimento del percorso formativo da parte della Regione/Provincia Autonoma presso la quale ha sede l'ente erogatore o da parte di altro soggetto avente competenza nel riconoscimento della formazione;
 - **solo per i percorsi formativi oggetto di regolamentazione regionale di cui alla Sezione 2 dell'allegato 2, se svolti in Regione diversa dalla Valle d'Aosta:** dichiarazione, rilasciata dalla competente Struttura regionale/Organismo competente, attestante che il percorso formativo oggetto della richiesta di voucher rilascia un titolo utile al fine della presentazione della domanda di riconoscimento a livello regionale. Tale dichiarazione indicherà anche gli adempimenti necessari per ottenere l'iscrizione al registro/elenco/albo regionale di riferimento;
 - b) copia della quietanza di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (pagamento da effettuarsi accedendo alla piattaforma regionale dei pagamenti - <https://it.riscossione.regione.vda.it>, nella sezione: "Pagamenti OnLine", selezionando "Regione Autonoma Valle d'Aosta" quale Ente destinatario della domanda e "Imposta di bollo solo su istanza" quale tipologia di pagamento. La causale da inserire al momento del pagamento è la seguente: "Istanza voucher per la formazione professionale");
6. La Struttura competente, qualora la documentazione di cui al precedente comma non risulti completa, richiede tramite il sistema informativo SOL le dovute integrazioni. Tali integrazioni devono essere inserite nel medesimo sistema informativo entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla data di richiesta, pena la non ammissione dell'istanza ed il rigetto della stessa. Con la richiesta di integrazione si sospende il termine di cui all'art. 9, comma 1.
7. La non ammissione dell'istanza ovvero il rigetto della stessa viene comunicato al beneficiario tramite sistema informativo SOL.

ART. 8

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Non è ammessa la domanda:
 - a) non conforme a quanto previsto all'art. 7, anche a seguito di richiesta di integrazioni;
 - b) presentata da persona che non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
 - c) relativa a figure professionali e corsi di formazione non compresi negli allegati 1 e 2 e loro successivi aggiornamenti.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI

1. L'istruttoria di ammissibilità delle istanze, tesa a verificare il rispetto dei requisiti richiesti, si conclude entro il termine massimo di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della domanda di ammissione da parte degli uffici della Struttura regionale competente.
2. L'istruttoria di ammissibilità delle istanze è effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione da parte della Struttura regionale competente (fanno fede la data e l'ora di ricevimento dell'istanza).
3. Al termine dell'istruttoria, l'Amministrazione, con provvedimento del Dirigente della Struttura Politiche della formazione, approva il voucher identificandone l'importo, l'oggetto e il soggetto beneficiario del contributo oppure non approva l'istanza presentata. La Struttura regionale competente provvede a comunicare al beneficiario, tramite il sistema informativo SOL, l'assegnazione o l'eventuale diniego del voucher.

ART. 10

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese di iscrizione al percorso formativo e gli eventuali costi di frequenza determinati dall'organismo di formazione.
2. È esclusa qualsiasi altra spesa non riconducibile al comma 1 del presente articolo.

ART. 11

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER

1. A seguito di esito positivo dell'istruttoria, il beneficiario può richiedere alla Struttura regionale competente l'erogazione di un **acconto pari al 50%** del voucher spettante.
2. La richiesta di acconto di cui al comma 1 deve essere inoltrata tramite il sistema informativo SOL, unitamente al modulo per le detrazioni di imposta per l'anno di riferimento.
3. Non è prevista l'erogazione dell'acconto nei seguenti casi:
 - qualora l'importo del voucher ammesso risulti uguale o inferiore ad euro 500,00;
 - qualora il percorso formativo risulti già concluso al momento della presentazione dell'istanza.
4. A conclusione del percorso formativo, il beneficiario, **entro 60 giorni**:
 - dalla data di termine del percorso formativo, con esito positivo/attestato di frequenza con profitto, per la formazione **di cui all'allegato 1**;
 - dal conseguimento della qualificazione nel caso di formazione **di cui all'allegato 2 – Sezione 1**;
 - dall'avvenuta iscrizione nell'elenco/registo/albo per le figure regolamentate regionali di cui all'**allegato 2 - Sezioni 2 e 3**;deve inoltrare alla Struttura regionale competente, tramite il sistema informativo SOL, la richiesta di erogazione del **saldo finale**, unitamente al modulo per le detrazioni di imposta per l'anno di riferimento, allegando la seguente documentazione:
 - copia della fattura **quietanzata** (o documento equipollente) redatta dall'organismo di formazione e intestata al beneficiario del voucher, comprensiva del dettaglio della spesa effettivamente sostenuta;
 - documento attestante la qualificazione per l'esercizio di attività professionali oggetto di

- regolamentazione o dichiarazione di esito positivo/attestato di frequenza con profitto rilasciata/o dall'organismo di formazione;
- **solo per i percorsi formativi oggetto di regolamentazione regionale di cui all'allegato 2 – Sezioni 2 e 3:** dichiarazione di avvenuta iscrizione nel registro/elenco/albo regionale;
 - **per i beneficiari occupati con rapporto di lavoro subordinato:** documentazione comprovante l'avvenuta frequenza del corso di formazione in orario extra-lavorativo.
5. Per i percorsi formativi già conclusi alla data di presentazione dell'istanza, il termine di 60 giorni stabilito al precedente comma 4 decorre dalla data di comunicazione dell'approvazione del voucher.
 6. Qualora la richiesta di saldo non sia inoltrata entro i termini stabiliti dai commi 4 e 5, o la stessa risulti incompleta e non integrata entro 15 giorni consecutivi da apposita richiesta da parte della Struttura competente, è disposta la decadenza dal beneficio nonché il conseguente **recupero della somma eventualmente erogata a titolo di acconto**. Il costo del corso rimane, in tal caso, a totale carico del beneficiario del voucher.
 7. Il pagamento dell'acconto e del saldo avvengono mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del contributo.
 8. Il voucher costituisce reddito assimilato in base all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e, pertanto, **gli importi erogati sono da considerarsi al netto di eventuali oneri di legge a carico del beneficiario**.

ART. 12 REVOCA E DECADENZA DEL VOUCHER

1. Il Dirigente della Struttura regionale competente provvede, con proprio atto, a disporre la revoca ovvero la decadenza del contributo concesso e la conseguente restituzione della somma eventualmente percepita a titolo di acconto, nel caso di:
 - a) rinuncia al corso da parte del beneficiario, che è tenuto a darne comunicazione alla Struttura regionale competente tramite il sistema informativo SOL;
 - b) presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - c) mancato invio o mancata integrazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 6;
 - d) mancato avvio del percorso formativo entro i termini previsti all'art. 2, comma 8;
 - e) **per i percorsi formativi di cui all'allegato 1:** mancato conseguimento dell'attestato di frequenza con profitto;
 - f) **per i percorsi formativi di cui all'allegato 2 – Sezione 1:** mancato conseguimento del titolo in esito al percorso formativo oggetto del voucher entro il termine previsto all'art. 2, comma 9;
 - g) **per i percorsi formativi di cui all'allegato 2 – Sezioni 2 e 3:** mancata iscrizione nell'elenco/registo/albo regionale entro il termine previsto all'art. 2, comma 9.

ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il beneficiario della presente azione non può percepire ulteriori contributi previsti da altre disposizioni normative europee, nazionali e regionali per le medesime voci di spesa.
2. La gestione del voucher e di tutti gli adempimenti ad essa connessi, di cui alle presenti Disposizioni attuative, dovrà avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SOL. In caso di indisponibilità del sistema le richieste e le comunicazioni dovranno avvenire tramite posta elettronica istituzionale all'indirizzo formazionefse@regione.vda.it.

ART. 14 ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. L'Amministrazione può disporre in ogni momento le verifiche necessarie al controllo circa la veridicità

delle dichiarazioni rese, anche mediante controlli a campione.

2. Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere non sono ammessi ai benefici e sono punibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, l'Amministrazione procede alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.

ART. 15 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione avviene nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 16 INFORMAZIONI

1. Le presenti "Disposizioni applicative" sono pubblicate sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Politiche della formazione, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: "formazionefse@regione.vda.it"